

Commissioni riunite

II della Camera dei Deputati (Giustizia)

VI della Camera dei Deputati (Finanze e tesoro)

2^a del Senato della Repubblica (Giustizia)

6^a del Senato della Repubblica (Finanze)

***Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega
di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21,
per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati
dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società
di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica
di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne
il miglior coordinamento***

Audizione del Capo del Dipartimento
Vigilanza Bancaria e Finanziaria
della Banca d'Italia

Giuseppe Siani

Roma, 26 novembre 2025

Signor Presidente, Onorevoli Senatori, Onorevoli Deputati,

la Banca d'Italia ringrazia le Commissioni riunite Giustizia e Finanza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per l'invito ad esprimere le proprie valutazioni sullo *“Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento”*.

1. Introduzione

Nella presente memoria, dopo brevi considerazioni sul quadro di contesto in cui la riforma è maturata, si formulano alcune valutazioni sullo schema di decreto legislativo in esame per quanto attiene ai compiti istituzionali della Banca d'Italia.

La riforma del Testo Unico della Finanza costituisce un passaggio importante per favorire l'espansione del mercato dei capitali in Italia, a sostegno dell'innovazione e della crescita economica, e per contribuire al più ampio sviluppo del mercato dei capitali europeo.

La riforma prende avvio dalle analisi e dalle proposte formulate nell'ambito del Libro verde su *La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita* pubblicato nel 2022 dal Ministero dell'economia e delle finanze¹, nel quale si evidenzia come il mercato dei capitali italiano sia storicamente meno sviluppato rispetto a quelli di molte altre economie avanzate – inclusi i mercati più dinamici dell'Unione Europea – a motivo sia di fragilità strutturali dell'ambiente economico di riferimento, sia della presenza di vincoli di natura normativa.

In Italia, tra il 2021 e il 2024, considerando le sole imprese non finanziarie, la perdita di capitalizzazione di mercato è stata superiore a 100 miliardi. In particolare, nel 2024

¹ Il libro è il frutto dei lavori della Task force “Finanza per la crescita 2.0”, presieduta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cui hanno partecipato la Banca d'Italia, la Consob e numerose associazioni di categoria. La Task force ha sviluppato alcune proposte formulate dall'OCSE nell'ambito di un'analisi sul mercato dei capitali italiani (*OECD Capital Market Review of Italy 2020. Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers*).

la capitalizzazione in rapporto al PIL è scesa al 19 per cento, dal 21 del 2023, un livello molto basso nel confronto con le altre economie avanzate, anche europee; alla fine del primo semestre di quest'anno si è osservato un recupero dello stesso rapporto grazie al positivo andamento dei mercati. Da dicembre 2021 a giugno 2025 il numero di società italiane quotate su mercati regolamentati o negoziate su Multilateral Trading Facility (MTF) italiani è rimasto stabile (a 408 imprese); a fronte di un graduale aumento (da 169 a 200 imprese) sul segmento Euronext Growth Milan, dedicato alle PMI, si è registrata una progressiva riduzione sul listino principale (da 218 a 191 società)².

Sul fronte dell'innovazione, il mercato italiano del *venture capital*, nonostante una crescita significativa negli ultimi anni, rimane sottodimensionato rispetto a quello di altri Paesi europei, come Francia e Germania: in Italia gli investimenti di *venture capital* in termini di PIL sono pari a meno della metà rispetto a quelli in Francia e Germania, con difficoltà nella fase di uscita dagli investimenti strutturalmente maggiori.

Alla fine del 2023 il patrimonio gestito dai fondi di venture capital italiani era inferiore a 3 miliardi di euro; il numero di gestori attivi era 39, con un patrimonio medio di circa 70 milioni. A titolo di confronto, nei cinque anni precedenti, in Germania la dimensione media degli investimenti per fondo è stata circa cinque volte maggiore; l'importo dei fondi raccolti è stato rispettivamente 3 e 2,5 volte maggiore³.

Le analisi e le proposte formulate nel Libro verde hanno trovato una prima attuazione con la legge Capitali (Legge 5 marzo 2024, n. 21)⁴ che ha anche delegato il Governo a varare una più ampia riforma dell'ordinamento dei mercati e degli emittenti, attraverso la revisione organica del TUF, adottando misure per facilitare il finanziamento dell'impresa in tutte le sue fasi di crescita e per favorire la massima diffusione delle attività di investimento privato.

I criteri di delega previsti dalla legge Capitali sono in linea con l'agenda della Commissione europea per: sostenere la crescita e ridurre lo svantaggio competitivo rispetto alle principali economie mondiali; promuovere l'integrazione dei mercati dei capitali; diversificare le fonti di finanziamento per le imprese; incoraggiare la crescita di quelle innovative; incentivare gli investimenti in *venture capital*.

² I dati non includono le società quotate sull'MTF Vorxel (rispettivamente 20 a dicembre 2021 e 17 a giugno 2025).

³ Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) Number 919 – April 2025 “*The Italian venture capital market*” by Raffaele Gallo, Federico Maria Signoretti, Ilaria Supino, Enrico Sette, Paolo Cantatore and Marco Luigi Fabbri.

⁴ La legge ha rimosso o attenuato vincoli di natura normativa e operativa all'accesso e alla permanenza sul mercato da parte delle imprese (quali, ad esempio, le semplificazioni delle procedure di ammissione alla quotazione e le disposizioni sul voto plurimo e voto maggiorato) e semplificato alcune previsioni in materia di intermediari (attraverso gli interventi sulla disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio in forma societaria).

Le strategie della Savings and Investment Union (SIU) e della EU Startup and Scaleup Strategy mirano a creare migliori opportunità di investimento per i cittadini e le imprese, favorendo l'afflusso di capitali privati, accanto a quelli pubblici, verso investimenti produttivi e innovativi e a rimuovere gli impedimenti di tipo normativo e fiscale che ostacolano la più efficiente circolazione dei capitali e l'accesso ai mercati all'interno della UE.

La Banca d'Italia ha fornito il proprio contributo alla riforma attraverso i tavoli di lavoro costituiti presso il MEF. Vorrei soffermarmi in particolare su quattro temi tenuto conto degli effetti sui compiti istituzionali della Banca d'Italia e sugli intermediari vigilati: disciplina del governo societario; disciplina del risparmio gestito; semplificazioni operate con riferimento ai rapporti tra Autorità e divieto di *interlocking*.

2. Disciplina sul governo societario delle società e degli emittenti

In generale, si valutano positivamente le proposte contenute nello schema di decreto per quanto riguarda, in particolare, il rafforzamento dell'autonomia statutaria e la valorizzazione delle diverse forme di governo societario.

È bene ricordare in primo luogo che per le società soggette alla nostra vigilanza, le norme del Codice civile e del TUF – come innovate dallo schema di riforma – rappresentano le basi per i presidi rafforzati previsti dalla regolamentazione della Banca d'Italia, volta a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario e la stabilità del sistema bancario e finanziario. Apprezziamo quindi la previsione di apposite clausole di salvaguardia della disciplina settoriale, come nel caso delle disposizioni speciali che regolano i doveri dell'organo di controllo per le società di capitali – quotate e non – sottoposte a vigilanza prudenziale (art. 149, primo comma, TUF; art. 2396-*quinquies*, primo comma, Codice civile). Come avrò modo di rilevare più avanti, è importante inserire queste clausole anche per le modifiche proposte in tema di riparto di competenze tra gli organi e responsabilità degli amministratori non esecutivi.

Inoltre, le nuove disposizioni sullo svolgimento delle assemblee (art. 125-*bis*.1, TUF) introducono modalità flessibili di partecipazione dei soci in grado di modulare i procedimenti decisionali in base alle caratteristiche delle decisioni da assumere e alle richieste degli azionisti. A questo proposito, è importante aver riconosciuto a una percentuale qualificata di soci il diritto di chiedere che l'assemblea si celebri secondo lo schema tradizionale (adunanza in luogo fisico) al fine di salvaguardare la sua funzione di sede del dibattito e di composizione dei diversi interessi. Ciò è particolarmente rilevante con riferimento alle banche quotate costituite in forma di cooperativa, in cui i meccanismi di democrazia societaria caratterizzano la natura e la struttura degli intermediari.

Analogamente, con riferimento alla composizione dell'organo amministrativo, si apprezza che l'autonomia statutaria venga orientata secondo i principi di professionalità, rappresentatività e diversità della complessiva composizione del collegio (art. 147-bis.1, TUF). A questo proposito, si accoglie con favore la scelta del legislatore di estendere alla generalità delle imprese quotate l'impostazione della normativa di vigilanza per le banche, basata su principi che le singole imprese possono autonomamente declinare. Chiaramente, l'applicazione di questi principi per le società quotate soggette a vigilanza prudenziale rimarrà più incisiva e rigorosa, considerata l'importanza di un solido assetto di governo ai fini della sana e prudente gestione.

Oltre a valorizzare nelle società quotate il controllo sui rischi complessivamente assunti dall'impresa, la riforma introduce una norma sui sistemi di monitoraggio continuo e sugli strumenti di controllo automatici e predittivi, prescrivendo che essi siano *“adequati e proporzionati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e ai rischi ai quali essa è esposta”* (art. 149-ter, TUF). La norma è di particolare attualità ed esprime un principio generale per le società soggette a vigilanza prudenziale.

La scelta, infine, di prevedere una disciplina autonoma per ciascuno dei modelli di governo societario (tradizionale, monistico, dualistico) rende il quadro normativo più chiaro per gli investitori, soprattutto internazionali, in ragione della loro maggiore esperienza con i sistemi monistico e dualistico.

Pertanto, con riferimento alla previsione che, per le società quotate che adottano il modello monistico, esclude la possibilità per lo statuto di attribuire all'assemblea la competenza a nominare i membri del comitato per il controllo sulla gestione, si fa presente che negli intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale è particolarmente avvertita l'esigenza di preservare e rafforzare la separatezza tra la funzione di controllo e le funzioni gestorie, al fine di salvaguardare un sistema di pesi e contrappesi in grado di assicurare la sana e prudente gestione. Questo obiettivo nel modello monistico è perseguito anche attribuendo all'assemblea la nomina dei componenti dell'organo con funzioni di controllo. Potrebbe pertanto essere opportuno introdurre una norma che faccia salva la prevalenza delle disposizioni settoriali in relazione alla nomina dei componenti dell'organo con funzione di controllo nel modello monistico.

Un secondo tema rilevante, anche alla luce delle esperienze derivanti dall'attività di vigilanza, è quello della responsabilità degli amministratori non esecutivi, con particolare riguardo all'obbligo di agire informati previsto dall'art. 2381, comma 6, del Codice civile. Nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, si dispone che *“Nell'assumere le proprie*

determinazioni, gli amministratori cui il consiglio non abbia delegato proprie attribuzioni fanno ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto” (art. 2381-ter, quarto comma, Codice civile).

Nel caso degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia va considerato che gli amministratori non esecutivi sono tenuti a ricoprire un ruolo proattivo, non potendosi relegare questi soggetti a meri recettori passivi di informazioni all'interno dell'organo di amministrazione. Ciò al fine di non indebolire la loro funzione di presidio sulle modalità di esercizio dei poteri delegati, essenziale per preservare una sana dialettica all'interno dell'organo di supervisione strategica. In proposito, si pensi, ad esempio, all'emersione di nuovi rischi anche qualitativi (es. cyber), che richiedono l'attivo contributo delle diverse competenze di cui gli amministratori sono portatori. Si riterrebbe pertanto opportuno l'inserimento, nell'art. 2381-ter, di una clausola di salvaguardia per la disciplina settoriale, anche in linea con il quadro regolamentare sovranazionale.

3. La disciplina del risparmio gestito

La normativa proposta persegue l'obiettivo di ampliare le forme di sostegno al capitale delle piccole e medie imprese anche attraverso la riduzione degli oneri per i soggetti vigilati. Essa si inserisce nel quadro della finalità generale del TUF di favorire lo sviluppo del mercato dei capitali, pubblico e privato, attraverso l'afflusso indiretto dei capitali privati verso le imprese e facilitando l'accesso alla quotazione, che sono funzionali anche alle operazioni di uscita dagli investimenti degli organismi di gestione collettiva del risparmio (OICR). Tutto ciò dovrebbe favorire la crescita di un ecosistema di operatori maggiormente agili e flessibili in grado di mobilitare maggiori risorse, soprattutto di quelle apportate dagli investitori istituzionali, e incidere progressivamente sull'aumento della scala dimensionale del sistema.

Le scelte operate al riguardo dal legislatore allineano il nostro sistema a quello delle altre principali giurisdizioni europee. Mi soffermo in particolare sui due istituti più innovativi della riforma: la società di partenariato e il regime di registrazione dei gestori di piccole dimensioni che non superano predeterminate soglie di attivi gestiti, i cd. “gestori sottosoglia”⁵.

⁵ Vale a dire i gestori di fondi d'investimento alternativi (GEFIA), che gestiscono complessivamente attivi fino a €100 milioni; la soglia sale a €500 milioni se i fondi non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per cinque anni dopo l'investimento iniziale.

La società di partenariato è una nuova forma di OICR di tipo societario riservato a investitori professionali e costituito in forma chiusa, che amplia la gamma delle soluzioni di investimento disponibili. Essa si differenzia dai modelli già esistenti per la forma giuridica di società in accomandita per azioni, che si ispira al modello anglosassone della *limited partnership*, ampiamente riconosciuto in ambito internazionale, così da agevolarne l'utilizzo anche da parte di investitori esteri e accrescere l'attrattività del mercato nazionale.

La società di partenariato potrà operare solo nei comparti del *private equity* e *venture capital*, con un modello di servizio più flessibile e meno oneroso in termini giuridico-amministrativi rispetto a quelli già esistenti, grazie anche a un'ampia autonomia statutaria per gli aspetti patrimoniali. Ove gestisca direttamente il proprio patrimonio, la società di partenariato sarà sottoposta alle regole dei gestori autorizzati o registrati a seconda delle condizioni che soddisfa.

Valutiamo positivamente l'introduzione di questa nuova categoria di OICR, a fronte dell'eliminazione della tipologia delle società di investimento semplice (SIS) che hanno registrato una diffusione estremamente limitata sul mercato⁶. Oltre ad una maggiore riconoscibilità da parte degli investitori esteri, la scelta della forma giuridica della società in accomandita per azioni favorisce rispetto al modello della SICAF (società di investimento a capitale fisso) una maggiore trasparenza circa il ruolo e le prerogative dei soci, anche nei confronti delle autorità di vigilanza, che dovranno valutare (ove la società di partenariato gestisca internamente il proprio patrimonio e sia soggetta ad autorizzazione) la qualità dell'assetto di governo e della gestione e la tutela degli interessi degli investitori.

La flessibilità statutaria consente di adattare l'assetto patrimoniale alle esigenze concrete sia dei progetti di investimento sostenuti dalla società di partenariato sia delle politiche seguite dai singoli investitori, pur mantenendo un saldo ancoraggio ai principi generali del Codice civile. In particolare, la necessaria separazione patrimoniale dei singoli comparti di investimento, ove costituiti, permetterà di canalizzare le disponibilità raccolte in ciascun comparto esclusivamente nelle singole iniziative oggetto di investimento in quel comparto, pur nella unicità della società, nel quadro generale di rafforzamento dell'autonomia patrimoniale dei comparti già avviato dalla legge Capitali. Inoltre, la facoltà di disciplinare nello statuto modalità di raccolta del patrimonio gestito diverse dall'emissione di azioni e di strumenti finanziari partecipativi potrà consentire di adattare le modalità di ingresso nell'OICR da parte di investitori con specifici requisiti in termini di impiego delle risorse.

Con riferimento alla nuova disciplina dei gestori sotto soglia, alla fine del 2024 i gestori di fondi alternativi (GEFIA) sotto soglia (n. 76) rappresentavano il 46% del totale dei GEFIA e operavano prevalentemente nei comparti del *private equity* e *venture capital* e solo in misura residuale negli investimenti immobiliari

⁶ Sono iscritte all'albo 4 SIS che gestivano al 31 dicembre 2024 un patrimonio complessivo di 25 mln.

e nella concessione del credito; in particolare, circa tre quarti dei gestori sotto soglia operava nel comparto del *venture capital*, gestendo il 50% degli attivi di tutto il settore. Le dimensioni di questi gestori restano tuttavia contenute.

Il patrimonio gestito complessivo ammontava alla fine del 2024 a €4,2 miliardi⁷, pari al 2,3% del totale dei GEFIA, con una media di circa €70 milioni per gestore – ben al di sotto, dunque, del limite massimo di €500 milioni consentito dalla Direttiva Alternative Investment Fund Managers (AIFMD) in assenza di leva finanziaria – e di circa €30 milioni per fondo gestito, pari a un quinto circa della dimensione media dei fondi dei gestori ordinari.

La riforma introduce per questa tipologia di gestori un regime di registrazione in luogo dell'attuale autorizzazione per agevolarne l'accesso al mercato domestico (questi operatori non beneficiano del passaporto europeo). Viene semplificato l'approccio di vigilanza loro applicabile, declinando la proporzionalità consentita dalla AIFMD per i gestori di piccole dimensioni, già applicata dai principali paesi europei.

Al riguardo, si fa presente che, in sede di recepimento della AIFMD nel 2015, l'Italia non aveva optato per il regime agevolato di registrazione ma aveva adottato il regime autorizzativo, seppure con alcune semplificazioni e circoscrivendo le esenzioni ai soli fondi di investimento alternativi (FIA) riservati a investitori professionali costituiti in forma chiusa. La scelta rispondeva a una logica di continuità rispetto alla disciplina già vigente in Italia per i gestori di FIA e di prudenza, in relazione all'ingresso nel mercato di nuovi operatori, anche alla luce di quanto sperimentato fino ad allora in tema di vigilanza su altri intermediari finanziari non bancari.

Il regime di registrazione circoscrive i poteri di controllo delle Autorità alla sola verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per la registrazione⁸, comprendenti il rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio. Non vi è più dunque l'esercizio sul gestore registrato di una vigilanza di tipo micro-prudenziale, di trasparenza e correttezza: verranno, inoltre, meno i controlli sull'idoneità organizzativa e operativa, sul rispetto dei requisiti patrimoniali, sull'idoneità dei soci e sulla gestione delle crisi, rimessa alle regole ordinarie.

Si mantiene invece il presidio sui possibili rischi per la stabilità finanziaria che, ancorché improbabili o di impatto minimo a livello individuale, potrebbero generarsi congiuntamente dalle attività condotte dai gestori per effetto di potenziali fenomeni di interconnessione tra loro e con altri segmenti di mercato o dell'utilizzo

⁷ Il dato si riferisce all'ammontare di patrimonio gestito dai 61 GEFIA sotto soglia attivi alla fine del 2024 rispetto al totale dei 76 GEFIA sotto soglia iscritti all'albo.

⁸ L'articolo 35-*quaterdecies* dello schema di decreto legislativo elenca le condizioni per la registrazione.

della leva finanziaria. A tal fine è mantenuto in capo alla Banca d'Italia il potere di applicare ai GEFIA sotto soglia registrati, anche con riferimento ai FIA gestiti, limiti di leva finanziaria massima e di adottare altre misure restrittive a presidio del rischio sistemico.

Si tratta nel complesso di un cambio di paradigma rilevante per il supervisore nazionale rispetto all'impostazione attuale. Per tale ragione, il regime di registrazione non è ammesso per i gestori che concedono credito.

La revisione della AIFMD, in corso di recepimento, introduce regole organizzative per il gestore che concede crediti e regole prudenziali e di trasparenza per i FIA che richiedono un controllo rigoroso da parte delle Autorità; occorre altresì prevenire possibili fenomeni di arbitraggio rispetto alle regole che disciplinano la concessione del credito da parte di banche e altri intermediari finanziari, come anche l'esperienza di vigilanza ha dimostrato.

Inoltre, vista l'assenza di una vigilanza di correttezza e trasparenza, la sottoscrizione dei fondi gestiti dai GEFIA sotto soglia è riservata a investitori professionali – tra i quali la riforma include le casse previdenziali – e a quelli non professionali purché dotati di ampie disponibilità patrimoniali. Questa scelta tutela la clientela meno consapevole ed è coerente con le caratteristiche degli investimenti di lungo termine, che richiedono capitale paziente.

Il passaggio al regime dell'autorizzazione è coerente con la scelta strategica di agevolare gli investimenti nelle PMI innovative, è proporzionato alle dimensioni e al livello di rischiosità mostrato nel tempo dagli intermediari sotto soglia e potenzialmente utile per sostenerne la crescita. È altrettanto essenziale che il mercato contribuisca in modo attivo e con responsabilità al raggiungimento degli obiettivi comuni. Ciò implica un rafforzato impegno in capo agli organi aziendali dei gestori a operare secondo rigore e prudenza nella gestione dei rischi, riducendo al minimo i conflitti di interesse, e agendo con correttezza e trasparenza per tutelare gli interessi degli investitori e l'integrità del mercato. Gli investitori dovranno in particolare esercitare con maggiore attenzione le proprie capacità di controllo sulle pratiche di gestione e governo aziendale degli intermediari.

4. Le semplificazioni nei rapporti tra Autorità e sul divieto di *interlocking*

Le proposte volte a razionalizzare la ripartizione dei compiti di vigilanza tra Autorità (Banca d'Italia e Consob) sulle infrastrutture di mercato e sugli intermediari vigilati semplificano i meccanismi di coordinamento reciproci, pur mantenendo un efficace controllo rispetto agli obiettivi assegnati dall'ordinamento alle due Autorità. Gli interventi hanno in particolare riguardato il trasferimento di alcune competenze dall'una all'altra, l'eliminazione di specifici poteri e del

rilascio di pareri o intese reciproci con l'intento di ridurre tempi e complessità dei procedimenti amministrativi e alleggerire gli oneri in capo ai soggetti vigilati.

Con riferimento alle modifiche proposte sul divieto di *interlocking* (articolo 36 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cd. Salva Italia)⁹ valutiamo positivamente le semplificazioni introdotte volte, tra l'altro, a escludere dall'ambito applicativo i componenti dell'organo di controllo e alcune situazioni infragruppo. Allo stesso tempo rileviamo che, rispetto al quadro normativo vigente al momento dell'introduzione del divieto, l'attuale disciplina prudenziale sull'idoneità degli esponenti aziendali raggiunge, sebbene con le diverse finalità assegnate dalla legge, effetti simili sulle situazioni oggetto del divieto, ad esempio, attraverso i limiti al cumulo degli incarichi, i vincoli di *time commitment*, i criteri di indipendenza formale e di indipendenza di giudizio.

Alla luce di queste previsioni, che contribuiscono a mutare il contesto di riferimento rispetto a quello in cui è stato introdotto il divieto di *interlocking*, si potrebbe valutare di eliminare il divieto previsto dal Decreto Salva Italia, anche in un'ottica di riduzione degli oneri di *compliance* a carico degli intermediari, nel rispetto delle valutazioni di competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

* * *

In conclusione, le novità introdotte dalla riforma appaiono in linea con l'obiettivo di favorire la crescita del mercato finanziario e di promuoverne la competitività e l'attrattività a livello internazionale.

Si auspica che possano essere considerate le osservazioni formulate sui profili di attenzione richiamati in questa memoria in relazione all'esigenza di far salva la prevalenza delle disposizioni settoriali in materia di competenze degli organi sociali e responsabilità degli amministratori non esecutivi, nonché sull'opportunità di superare il divieto di *interlocking*; la Banca d'Italia rimane a disposizione per fornire la propria collaborazione.

⁹ Si tratta del divieto di assumere cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari concorrenti o di essere funzionari di vertice delle medesime.

Questa pubblicazione è stata stampata
su carta certificata Ecolabel UE
(numero di registrazione: FR/011/003)

Inoltre l'impatto ambientale connesso con il ciclo di vita della carta utilizzata
è stato compensato con l'acquisto di crediti di carbonio e piantando alberi in aree del territorio italiano.

Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia